



Regione Calabria  
**ARPACAL**

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

Catanzaro, 8 maggio 2015

Amm: Arpacal

Aoo: Arpacal

SEDE CENTRALE

Protocollo nr. 16296 del 08/05/2015 (INTERNO)



Alla Direzione Amministrativa

p. c.

Al Direttore Generale  
Dott.ssa Sabrina Santagati

SEDE

Oggetto: Sentenza TAR Lazio n. 5714 del 17/04/2015. Assenza per visite, terapie e prestazioni specialistiche, esami diagnostici.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica con la Circolare n. 2 del 17/02/2014 si proponeva di uniformare l'applicazione dell'art. 55 septies comma 5- ter del d.lgs n. 165/2001 modificato dalla Legge 125/2013 stabilendo che " *nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica*".

Con la citata Circolare il Dipartimento della Funzione Pubblica asseriva che per l'effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il dipendente doveva fruire dei permessi per motivi personali o permessi brevi o banca ore secondo la disciplina dei C.C.N.L.. Il Tar Lazio si è pronunciato recentemente con la sentenza n. 5714 del 17/04/2015 annullando la Circolare su menzionata, circolare che

*Le firme autografe sono sostituite da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs. 12/02/1993 n° 39*

Viale Lungomare Loc. Mosca snc – 88063 Catanzaro Lido – Tel. 0961.732500 – Fax 0961.732598 – P. IVA 02352560797

[www.arpacal.it](http://www.arpacal.it)



**DIREZIONE GENERALE**  
SERVIZIO NORMATIVA STUDI E PROGETTI DI RICERCA

imponenza ai lavoratori di utilizzare le ore di permesso personale o altri istituti simili per giustificare l'assenza per visite specialistiche.

Di conseguenza, nelle more della rivisitazione di tutta la disciplina, le assenze dal servizio per visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici debbono essere ricondotte esclusivamente alla disciplina normativa di cui all'art. 55 septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, senza tener conto di quanto statuito successivamente, pertanto, tornano in vigore le norme contrattuali che consentono ai dipendenti di ricorrere alla malattia per la giustificazione delle assenze per visite specialistiche.

Cordiali saluti.

**Il funzionario**

*Dott.ssa Sabrina Syraci*

**Il Dirigente**

*Dott. Vincenzo Tuli*